Guida alle sanzioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio economico amministrativo (REA)

Sommario	pag.
1. Premessa	2
2. Normativa	2
3. Termini deposito denunce al Registro delle Imprese e Rea	4
4. Chi deve pagare la sanzione	4
5. Importo Sanzioni	
6. Modalità di pagamento e di notifica	6
7. Omesso pagamento della sanzione	6
8. Quadro riepilogativo	7

1. Premessa

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo sono emesse per:

- presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi;
- omissione, ovvero omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (di cui l'Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi).

2. Normativa

Per quanto riguarda i principi e le procedure, la materia è regolata dalla legge n. 689 del 24/11/1981, che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa.

Art. 1 Principio di legalità

"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"

Ciò significa che la normativa sanzionatoria non può essere retroattiva né protrarsi oltre il termine di vigenza.

Art. 3 co. 1 Elemento soggettivo

"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

Ciò significa che la responsabilità è personale.

Art. 5 Concorso di persone

"Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Ciò significa che conseguentemente alla responsabilità personale se la legge prevede una pluralità di obbligati (in altre parole che tutti possono adempiere), nel caso in cui l'adempimento non sia fatto o venga effettuato oltre i termini di legge, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione.

Art. 6 comma 3 Solidarietà

"Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore

nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta"

Tale articolo stabilisce il principio della responsabilità solidale di soggetti estranei alla violazione ma in relazione con l'autore dell'illecito. La sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione ecc) a cui deve essere notificata.

Art. 7 Non trasmissibilità agli eredi

"L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi"

Ciò significa che:

- in caso di decesso del responsabile (in qualsiasi momento del procedimento) si estingue l'obbligo e quindi la procedura sanzionatoria;
 - la morte dell'obbligato principale estingue l'obbligo anche a carico dell'obbligato solidale.

Art. 14 Contestazione e notificazione

"La violazione , quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."

Art. 16 Pagamento in misura ridotta

"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

Questo articolo spiega come va calcolato l'importo della sanzione.

Riferimenti normativi che prevedono gli obblighi e le sanzioni da applicare per la loro violazione

D.P.R. n. 581/1995

Codice civile, artt. 2194, 2626 e 2634 (nel testo in vigore fino al 15/4/2002)

Codice civile, artt. 2194,2630 (nel testo modificato dalla L. 180/2011) e 2639 (nel testo in vigore dal 16/4/2002)

D.Lqs.n. 61/2002

Cod. Civ., art.2194 (per i notai)

Cod. Civ., art. 2196 (per l'imprenditore individuale)

Cod. Civ., artt.2296, 2315 e 2300 (per le società di persone)

Cod. Civ., art. 2330 e seguenti (per le società di capitali)

Cod. Civ., art. 2612 (per i consorzi)

Reg. CEE n. 2137/85 (per GEIE)

D.P.R. n. 581/95 art.12 (per gli Enti Pubblici)

Legge 133/2008 art. 36, comma 1 bis

Legge 2 del 28/01/2009

Legge n. 180 dell'11 novembre 2011

Delibera Giunta Camera di Commercio di Latina Verbale n. 14 del 1° ottobre 2002

3. Termini deposito denunce al Registro delle Imprese e REA

Le domande Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere presentate, generalmente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento da iscrivere o comunque allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell'istanza al Registro Imprese.

Il termine è di 20 giorni dalla data dell'atto costitutivo per le società di capitali (Spa. Srl, Sapa) e cooperative.

I 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo l'atto o l'evento.

Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 comma 2 entrato in vigore il 6/12/2000) Se il deposito è effettuato tramite posta, il conteggio dei 30 giorni parte dal timbro postale di spedizione.

4. Chi deve pagare la sanzione

Le sanzioni stabilite dal codice civile o da altre leggi per ritardata/omessa iscrizione/deposito oltre il termine prescritto nel Registro Imprese – Sezione ordinaria e Sezione speciale – sono applicate a tutti i soggetti individuati dall'articolo violato,. Il pagamento della sanzione Registro Imprese avviene tramite il mod. F 23, in posta o in banca, in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Il codice Tributo è 741T ed il Codice Ente è TJK.

Le sanzioni R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo – sono applicate a tutti i soggetti (titolare per l'impresa individuale, legale rappresentante per la società) che per legge sono tenuti alla presentazione di denunce di dati economici ed amministrativi. Il pagamento della sanzione REA avviene tramite versamento con il c/c postale n. 12036042 intestato alla CCIAA di Latina, in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Sono quindi destinatari della sanzione, a seconda dell'atto e dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale.

5. Importo delle sanzioni

DITTE INDIVIDUALI

EURO 20,00 per il deposito di denunce di iscrizione, modificazione o cancellazione dal Registro delle Imprese oltre i 30 giorni dalla data dell'evento. Solo nel caso di denuncia di modificazione per il deposito di licenze o autorizzazioni e' prevista l'applicazione dell'oblazione (con le modalita' di seguito illustrata). Nel caso in cui con un'unica denuncia sia necessaria l'applicazione sia della sanzione amministrativa che dell'oblazione, prevarra' l'applicazione della sola sanzione.

SOCIETA'

Per il deposito degli atti modificativi e per il deposito del bilancio d'esercizio la sanzione prevista nell'importo in misura ridotta e' di EURO 68,67 se il ritardo non supera i trenta giorni (quindi fino a 60 gg dalla data dell'evento); dal trentunesimo giorno di ritardo (oltre 60 gg dalla data dell'evento) l'importo in misura ridotta è di € 206,00 Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 2630 c.c.), quindi e' di € 91,56 se il ritardo non supera i trenta giorni (quindi fino a 60 gg dalla data dell'evento) per ogni soggetto obbligato al deposito; dal trentunesimo giorno di ritardo (oltre 60 gg dalla data dell'evento) l'importo in misura ridotta è di € 274,67.

(Ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies della legge n. 2 del 28/1/2009 (G.U. n. 22 del 28/1/2009) di conversione del decreto-legge n. 185 del 29/11/2008, dal 31/3/2009 è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci *per le sole Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a Responsabilità Limitata*, previsto dall'art. 2478 del C.C.

Conseguenza: le SRL - anche nella forma consortile - non sono più tenute a depositare l'elenco soci entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, né a confermare l'elenco soci già depositato allegato al deposito del bilancio dell'esercizio precedente).

NOTAI

Per il deposito di qualsiasi tipo di atto il cui soggetto obbligato sia il notaio e' prevista una sanzione amministrativa di EURO 20,00.

Nel deposito degli atti costitutivi delle società di capitali se la denuncia e' presentata a nome dell'amministratore, oltre al notaio viene sanzionato anche l'organo amministrativo nella misura di EURO 68,67 o EURO 206,00 a componente.

Nel deposito degli atti costitutivi delle società di persone, oltre al notaio viene sanzionato SEMPRE l'organo amministrativo nella misura di EURO 68,67 O EURO 206,00 a componente.

OBLAZIONI

(SIA PER DITTE INDIVIDUALI CHE PER SOGGETTI COLLETTIVI)

OBLAZIONE per deposito denuncia oltre il 30° giorno dall'evento e nei successivi 30: **EURO 10.00**;

OBLAZIONE per deposito denuncia oltre il 60° giorno dall'evento EURO 51,00.

6. Modalità di pagamento e di notifica

Coloro che intendono pagare direttamente (senza notifica) la sanzione REA o Registro Imprese, dopo l'evasione della pratica telematica, sono invitati a contattare telefonicamente la dott.ssa Ida Antonella Fanti 0773/672230.

Diversamente, le sanzioni saranno inviate tramite posta:

- i verbali di accertata violazione sono spediti alle persone presso la residenza o domicilio fiscale;
- le stesse sanzioni (intestate agli obbligati al deposito) sono spedite, se previsto dalla norma, anche all'obbligato in solido cioè l'impresa, presso la sede legale;
- la società dovrà pagare qualora l'obbligato al deposito non provveda;
- l'invio della sanzione sarà gravato dalle spese di notifica e cancelleria pari ad € 15,00.
 ATTENZIONE

IL VERSAMENTO E' SEPARATO

IL MODELLO F23 E' INTROITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL C.C.P. DALLA C.C.I.A.A. DI LATINA. NON SI EFFETTUANO VERSAMENTI CUMULATIVI SUL C.C.P. O SUL MODELLO F23.

All'ufficio si deve inviare la ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato anche tramite fax (0773/672282).

Le sanzioni " a mano" (non notificate tramite posta) vanno pagate entro 5 giorni dal ritiro del verbale. Decorso inutilmente tale termine, verranno comunque notificate con l'addebito delle spese.

Le sanzioni tramite posta vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

7. Omesso pagamento della sanzione

Qualora il pagamento della sanzione non avvenga entro i termini di 60 gg, dalla notifica tramite posta, la sanzione sarà trasmessa al Servizio Regolazione del Mercato - Accertamento Sanzioni Registro Imprese – (ex Upica) che provvederà alla riscossione. Nei casi in cui il trasgressore adduce motivi di contestazione al verbale notificato, deve presentare al Servizio Regolazione del Mercato Accertamento Sanzioni Registro Imprese – un apposito scritto difensivo entro 30 gg dal ricevimento del verbale di accertamento. L'ufficio, esaminato il verbale di accertamento e gli scritti difensivi termina l'istruttoria emettendo un provvedimento che può consistere in un'ordinanza di archiviazione (con cui archivia il procedimento) oppure ordinanza di ingiunzione.

L'ordinanza di ingiunzione è titolo esecutivo: se la somma indicata e le spese di

procedimento non sono pagate entro 30 gg, la sanzione è iscritta nei ruoli esattoriali.

Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA		
Tipo di violazione	Sanzione prevista	
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio	€ 20,00 per il titolare/per il notaio	
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative	€ 68,67 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 31° al 60° giorno; € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 61° giorno	
Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi	€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 31° al 60° giorno; € 274,67 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 61° giorno	
Ritardato o omesso elenco soci per società di capitali	€ 68,67 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 31° al 60° giorno; € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito PER RITARDO dal 61° giorno	
Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R)	€10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 31° al 60° giorno; € 51,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia con ritardo dal 61° giorno	